

# ***COMUNE DI BONAVIGO***

***Provincia di Verona***

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Aggiornato al D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e al D.Lgs. 18/12/1997 n. 473**

**Approvato con delibera di Cons.Comunale n. 89 del 21.12.1998**

**Modificato con delibera di Cons.Comunale n. 23 del 28.05.1999**

**Modificato con delibera di Cons. Comunale n. 59 del 30.11.2000**

**Modificato con delibera di Cons. Comunale n. 13 del 30.03.2007**

**Modificato con delibera di Cons. Comunale n. 10 del 26.04.2010**

## **INDICE**

- Art. 1** - Presupposto dell'imposta
- Art. 2** - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3** - Soggetti passivi
- Art. 4** - Soggetto attivo
- Art. 5** - Base imponibile
- Art. 6** - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 7** - Esenzioni
- Art. 8** - Riduzioni e detrazioni dell'imposta
- Art. 8/bis** - ARTICOLO ABROGATO
- Art. 9** - Terreni condotti direttamente
- Art.10** - Versamenti e dichiarazioni
- Art.11** - ARTICOLO ABROGATO
- Art.12** - Accertamento
- Art.13** - Funzionario Responsabile
- Art.14** - Riscossione coattiva
- Art.15** - Rimborsi
- Art.16** - Sanzioni ed interessi
- Art.17** - Contenzioso
- Art.18** - Disposizioni transitorie e finali
- Art.19** - Norme di rinvio
- Art.20** - Entrata in vigore

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

aggiornato al D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e  
al D.Lgs. 473 del 18/12/1997

## INTRODUZIONE

Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale. Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria risulta necessaria l'individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni comunali relative alla determinazione dell'aliquota, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggettive di utilizzazione degli immobili, nonché incrementare l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.

### **Art. 1**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

### **Art. 2**

#### **Definizione di fabbricati e aree**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente Regolamento:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del presente Regolamento, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;<sup>1</sup>

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine

---

<sup>1</sup> Facoltà esercitata ai sensi dell'art. 59 lett. a) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 (facoltà non applicata)

dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.<sup>2</sup>

d) ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti I.C.I., i fabbricati o porzione di fabbricati devono soddisfare le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (vedasi Legge n. 133 del 26.02.1994 e D.P.R. 09.05.1998 n. 139) ed eventuali successive modifiche.

### **Art. 3** **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

2. Per immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5 comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria, così come all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;<sup>3</sup>

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta da parte dei proprietari stessi;<sup>4</sup>

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.<sup>5</sup>

5. Nel caso di assegnazione di alloggio al coniuge separato o divorziato a seguito di provvedimento giudiziale l'imposta è dovuta dall'assegnatario solo se questi è titolare di diritto reale e non atipico di diritto personale di godimento.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993, n.9 - prot. 249

<sup>3</sup> Vedasi modifiche apportate al D.Lgs 504/92 dall'art. 58, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Per il diritto di abitazione vedesi art. 540 Codice Civile estendibile anche al coniuge separato.

<sup>4</sup> Vedasi Risoluzione n. 5/DPF del 18/10/2007

<sup>5</sup> Vedasi risoluzione Ministeriale 9.4.76, n. 7/880

<sup>6</sup> Vedasi risoluzione n. 5/DPF del 18/10/2007

## **Art. 4**

### **Soggetto attivo**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 1 del presente Regolamento la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili, di cui all'art. 1, dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati all'art. 3 del presente Regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune sul cui territorio risultano ubicati gli immobili dal primo di gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **Art. 5**

### **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il "VALORE" degli immobili di cui all'art. 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Per fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

#### 4. COMMA ABROGATO

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.<sup>7</sup>

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area.<sup>8</sup>

8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett, g) del D.Lgs 446/97.<sup>9</sup> I valori venali così determinati restano in vigore anche per gli anni successivi qualora entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio non intervenga un nuovo atto deliberativo.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è

---

<sup>7</sup> Vedasi Circolare 26.05.97, n. 144/E - Appendice 6

<sup>8</sup> Vedasi Circolare 26.05.97, n. 144/E - Appendice 6

<sup>9</sup> Facoltà concessa dall'art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5 comma 2, del D.Lgs. 504 del 30/12/1992.

Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa, è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.<sup>10</sup>

## **Art. 6**

### **Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota stabilita dal Comune nella precedente annualità (comma 169, art. 1, legge 296/2006).

2. Contestualmente alla deliberazione dell'aliquota potranno essere determinate anche eventuali agevolazioni oltre a quelle indicate nel presente Regolamento, individuando specifiche categorie di immobili, criteri, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune per l'anno di riferimento.<sup>11 12</sup>

4. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, così come previsto dalla circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

---

<sup>10</sup> Vedasi, fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del 26.05.1997, n. 144/E

<sup>11</sup> Modifiche apportate al D.Lgs. 504/92 dall'art. 3 comma 53 della Legge 662/96

<sup>12</sup> Facoltà concessa dall'art. 4 del Decreto Legge 437/96 convertito in Legge 556/96 (Facoltà non applicata)

## **Art. 7**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quello indicato nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/Bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, così come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, come previsto all'art. 59, comma 1, lett. C) del D. Lgs. 446 del 15/12/1997.<sup>13</sup> L'esenzione è estesa agli enti ONLUS, regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze. L'esenzione si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali anche i soggetti passivi d'imposta siano enti non commerciali, pubblici e privati, ovvero enti ONLUS.

---

<sup>13</sup> Facoltà prevista dal comma 1, lettera c, dell'art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

g) sono esenti dall'I.C.I., a decorrere dall'anno 2008, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo e le unità immobiliari a queste assimilate, nonché le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi le agevolazioni già previste per l'abitazione principale dalla preesistente normativa.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **Art. 8**

### **Riduzione e detrazioni dell'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968, n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento (Art. 59, comma 1, lett. H), del D.Lgs. 446 del 15/12/1997).<sup>14</sup>

3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.<sup>15</sup>

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente al periodo per la quale la destinazione

---

<sup>14</sup> Facoltà concessa dal comma 1, lettera h), dell'art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

<sup>15</sup> Facoltà prevista dall'art. 3, comma 55, legge 662/96

medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.<sup>16</sup> Sono parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero, purché censite nella categoria catastale C2 – C6 – C7, costruite ed adibite a pertinenza: non saranno considerate pertinenze gli immobili costruiti ed adibiti ad altro uso.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

7. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero permanentemente a condizione che la stessa non venga data in uso e, che non risulti locata.

8. La detrazione per abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.<sup>17</sup>

## **ART. 8/BIS**

### **ARTICOLO ABROGATO**

#### **Art. 9**

#### **Terreni condotti direttamente**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte del valore eccedente i predetti euro 25.822,84 e fino a euro 61.974,83;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte del valore eccedente euro 25.822,84 e fino a euro 103.291,38;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte del valore eccedente euro 103.291,38 e fino a euro 129.114,22.

---

<sup>16</sup> Vedasi Circolare 96/E del 04.04.97

<sup>17</sup> Facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo (Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 446 del 15/12/1997).<sup>18</sup>

## **Art. 10**

### **Versamenti e dichiarazioni**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente Regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 del presente Regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il contribuente incaricato al versamento, compili, sottoscriva e consegni all'Ufficio Tributi, un modulo predisposto dal Comune nel quale vengono precisati gli immobili, i nominativi dei comproprietari, le quote di possesso, i codici fiscali, ai quali si riferiscono i versamenti (Art. 59, comma 1, lett. I) del D.Lgs 446 del 15/12/1997).<sup>19</sup> Detto modulo avrà effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi in esso contenuti.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo può essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto Concessionario, oppure con le modalità di cui al capo 3° del D.Lgs.vo n. 241 del 9 luglio 1997(modello F24) .Gli importi dovuti a seguito di emissione di avvisi di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi sono pagati dal soggetto passivo direttamente sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o su quello direttamente

---

<sup>18</sup> Vedasi comma 2, art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

<sup>19</sup> Facoltà prevista dalla lettera i, comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

tenuto presso la Tesoreria medesima (Art. 1, comma n) del D.Lgs. 446/97). Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore.<sup>20</sup>

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a euro 2,00, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 6 del Decreto Legge 31.05.1994 n. 330, come convertito nella legge 27.07.1994 n. 473, e in base al comma 88 dell'art. 17 della Legge 127 del 15.05.1997.

5. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del D.Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs.vo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili.

## **Art. 11**

### **ARTICOLO ABROGATO**

## **Art. 12**

### **Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

---

<sup>20</sup> Facoltà prevista dalla lettera n, comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

2. Ai fini dell'esercizio di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.<sup>21</sup>

### **Art. 13** **Funzionario Responsabile**

1. Con provvedimento motivato del Sindaco è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

### **Art. 14** **Riscossione coattiva**

1. Le somme oggetto di accertamento, se non pagate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; in alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente, ma in ogni caso la cartella o il decreto debbono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

---

<sup>21</sup> Facoltà prevista dalla lettera m, comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

## **Art. 15**

### **Rimborsi**

1. Il soggetto che ha effettuato il versamento può presentare al Comune istanza di rimborso entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento stesso ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulti superiore a € 2,00, così come all'art. 17, comma 88, della legge 127 del 15/05/1997.<sup>22</sup>

## **Art. 16**

### **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'applicazione delle sanzioni ed interessi relativi al tributo in oggetto si fa rinvio all'apposito regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali, in base alla normativa vigente in materia.

## **Art. 17**

### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere predisposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

---

<sup>22</sup> *Faoltà concessa dall'art. 17, comma 88, Legge 127/97 - Bassanini bis -*

**Art. 18**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli seguenti: Art. 10, commi 4 e 5, primo periodo, Art.11, commi 1 e 2, Art.14, comma 2, Art. 16, comma 1, del D.Lgs. 40 dicembre 1992, n. 504.

2. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi e a coloro che collaborano per gli accertamenti e per ogni azione atta a favorire una corretta applicazione dell'imposta, così come all'art. 59, comma 1, lett. P) del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.<sup>23</sup>

**Art. 19**  
**Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni

**Art. 20**  
**Entrata in vigore**

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell'art. 30 della Legge 488/1999 i termini per le modifiche al presente regolamento sono stabiliti contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione ed hanno efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso.

2. Il presente regolamento e le eventuali successive modifiche od integrazioni sono trasmesse, entro trenta giorni dalla loro approvazione, unitamente all'atto deliberativo, al Ministero delle Finanze e sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

---

<sup>23</sup> Previsione di cui alla lettera g, comma 2 art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446